



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2
C.A.P. 65011
C. F. 80001570680
TEL. 085/841403
P. IVA 00221020688
FAX 085/841623

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 31 DEL 17-06-2026

,li 18-06-2026

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 17-06-2026

**Oggetto: FESTA SANTA IRENE 2026 -INTERDIZIONE TEMPORANEA AREA
SOSTA CAMPER IN CONTRADA CAPPUCCINI PER CONSENTIRE
STAZIONAMENTO SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di giugno, il Sindaco **Lattanzio Francesco**

ORDINA

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i Comuni possono regolamentare, con apposita ordinanza, la circolazione, la sosta e lo stazionamento dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni, anche a carattere temporaneo, per esigenze di sicurezza, viabilità, pubblico interesse e ordinato utilizzo degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che nelle giornate del 27 e 28 giugno 2026, in Contrada Cappuccini, si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Irene, con prevedibile afflusso di cittadini, visitatori, veicoli, operatori autorizzati e mezzi funzionali allo svolgimento della manifestazione;

DATO ATTO che, in occasione dei predetti festeggiamenti, è prevista anche la presenza di spettacoli viaggianti e attrazioni, da collocarsi nell'area tradizionalmente utilizzata a tale scopo;

RILEVATO che l'area usualmente destinata allo stazionamento e all'installazione degli spettacoli viaggianti risulta attualmente attrezzata anche per la sosta dei camper;

RITENUTO che, stante l'assenza in loco di ulteriori soluzioni logistiche idonee su terreni di proprietà comunale, si renda necessario continuare a fare ricorso alla tradizionale area limitrofa al centro sportivo "Santa Irene", destinandola temporaneamente alle operazioni di accesso, posizionamento, montaggio, stazionamento e successivo smontaggio degli spettacoli viaggianti autorizzati;

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale n. 3056 del 16 giugno 2026, con la quale il Sig. Claudio Lazzari, in qualità di proprietario dell'attrazione viaggianti denominata "Autoscontro LAZZARI", con sede in Pescara, ha richiesto di poter accedere all'area destinata all'installazione con alcuni giorni di anticipo rispetto al calendario dei festeggiamenti, per esigenze connesse al trasporto, al posizionamento e all'allestimento del bene viaggianti;

RAVVISATA pertanto la necessità di interdire temporaneamente l'accesso, la sosta e lo stazionamento dei camper nell'area attrezzata per sosta camper ubicata in Contrada Cappuccini, anticipando detta interdizione al giorno 19 giugno 2026, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di trasporto, accesso, manovra, montaggio, collaudo, permanenza e successivo smontaggio delle attrazioni autorizzate;

CONSIDERATO che la compresenza, nella medesima area, di camper in sosta e di mezzi pesanti, strutture mobili, attrezzature, attrazioni viaggianti, operatori addetti al montaggio e pubblico potrebbe determinare interferenze, intralci, condizioni di pericolo e pregiudizio per la pubblica incolumità;

RITENUTO quindi necessario, per ragioni di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, ordinata gestione degli spazi comunali e regolare svolgimento della manifestazione, adottare un provvedimento temporaneo di interdizione dell'area ai camper, limitatamente al periodo strettamente necessario per le operazioni connesse all'allestimento, allo svolgimento e al ripristino dell'area;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo e contingente rispetto allo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Irene, nonché alle connesse operazioni di montaggio, permanenza e smontaggio degli spettacoli viaggianti autorizzati;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare gli artt. 6 e 7;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

dalle ore 00:00 del giorno 19 giugno 2026 e fino alle ore 24:00 del giorno 29 giugno 2026, l'interdizione temporanea all'accesso, alla sosta e allo stazionamento dei camper nell'area attrezzata per sosta camper di proprietà comunale ubicata in Contrada Cappuccini.

Nel periodo sopra indicato, l'area dovrà rimanere libera da camper e da ogni altro mezzo non autorizzato, al fine di consentire l'accesso, il posizionamento, il montaggio, lo stazionamento, la gestione e il successivo smontaggio degli spettacoli viaggianti autorizzati nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Irene.

SONO ESCLUSI DAL DIVIETO

i mezzi di soccorso, i mezzi delle Forze dell'Ordine, i mezzi della Polizia Locale, i mezzi comunali o comunque utilizzati per esigenze istituzionali, nonché i mezzi degli operatori autorizzati e quelli strettamente funzionali alle operazioni di trasporto, montaggio, allestimento, collaudo, gestione e smontaggio degli spettacoli viaggianti.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Catignano;
2. che il divieto sia reso conoscibile mediante apposizione di idonea segnaletica temporanea e/o avvisi in loco, da collocarsi con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio dell'efficacia del presente provvedimento;
3. che l'area interessata sia mantenuta libera da camper e mezzi non autorizzati per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza;
4. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Catignano, alla Polizia Locale e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. che la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri organi di polizia stradale competenti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza, adottando i conseguenti provvedimenti in caso di accertata violazione.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti, ove applicabili.

In caso di presenza di camper o altri mezzi non autorizzati nell'area interdetta, potrà essere disposto, ricorrendone i presupposti, l'allontanamento del veicolo e/o la rimozione secondo le

modalità previste dalla normativa vigente, con spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Resta ferma ogni ulteriore responsabilità civile, amministrativa o penale in caso di comportamenti che arrechino pericolo alla pubblica incolumità, intralcio alle operazioni di montaggio e smontaggio, impedimento allo svolgimento della manifestazione o danno a beni pubblici o privati.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Lattanzio Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal *19.06.2026* al *04.07.2026*
Li *19.06.2026*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSELLA MONACO

Copia conforme all'originale.
Li *19.06.2026*



IL SINDACO
Lattanzio Francesco